

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2084 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2023****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia di Alberta, confermato l'11 settembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame sull'isola di Lewis, Scozia, confermato il 25 agosto 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (7) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nello stato del New Jersey, confermato il 15 settembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.
- (9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (10) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.
- (11) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate alla Commissione sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità - situazione che aveva determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (12) In particolare, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nella contea di Aberdeen e sull'isola di Lewis in Scozia, confermati il 9 luglio 2023 e l'8 agosto 2023.
- (13) Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nello stato del New Jersey, confermati il 12 aprile 2023 e il 17 aprile 2023.
- (14) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da esso adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel loro territorio.
- (15) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ritiene che i due paesi interessati abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.
- (16) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
- (17) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità ed evitare gravi perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.190 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona CA-2.191:

«CA Canada	CA-2.191	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		11.9.2023»;	
---------------	----------	---	-------	--	-------------	--

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.307 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.307	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		9.7.2023	11.9.2023»;
-----------------------	----------	---	-------	--	----------	-------------

iii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.309 e GB-2.310 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.309	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		8.8.2023	15.9.2023
	GB-2.310		N, P1		8.8.2023	12.9.2023»;

iv) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.320 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.321:

«GB Regno Unito	GB-2.321	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		25.8.2023»;	
-----------------------	----------	---	-------	--	-------------	--

v) alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.451 e US-2.452 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.451	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		12.4.2023	20.9.2023
	US-2.452		N, P1		17.4.2023	20.9.2023»;

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.458 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.459:

«US Stati Uniti	US-2.459	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		15.9.2023»;	
--------------------	----------	---	-------	--	-------------	--

b) la parte 2 è così modificata:

- i) alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.190 è aggiunta la descrizione seguente della zona CA-2.191:

«Canada	CA-2.191	Alberta: latitudine 49,47, Longitudine -112,25 I comuni coinvolti sono: zona di protezione di 3 km: New Dayton zona di sorveglianza di 10 km: Judson and Wrentham»;
---------	----------	--

- ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.320 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.321:

«Regno Unito	GB-2.321	Ness, Isle of Lewis, Scotland, GB The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N58.47 and Long: W6.29»;
--------------	----------	---

- iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.458 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.459:

«Stati Uniti	US-2.459	State of New Jersey Union 01 Union County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.1690838°W 40.7406971°N)»;
--------------	----------	---

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

- a) alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.190 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona da CA-2.191:

«CA Canada	CA-2.191	POU, RAT	N, P1		11.9.2023	
		GBM	P1		11.9.2023»;	

- b) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.307 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.307	POU, RAT	N, P1		9.7.2023	11.9.2023
		GBM	P1		9.7.2023	11.9.2023»;

- c) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.309 e GB-2.310 sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-2.309	POU, RAT	N, P1		8.8.2023	15.9.2023
		GBM	P1		8.8.2023	15.9.2023
	GB-2.310	POU, RAT	N, P1		8.8.2023	12.9.2023
		GBM	P1		8.8.2023	12.9.2023»;

- d) alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.320 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.321:

«GB Regno Unito	GB-2.321	POU, RAT	N, P1		25.8.2023	
		GBM	P1		25.8.2023»;	

- e) alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.451 e US-2.452 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti	US-2.451	POU, RAT	N, P1		12.4.2023	20.9.2023
		GBM	P1		12.4.2023	20.9.2023
	US-2.452	POU, RAT	N, P1		17.4.2023	20.9.2023
		GBM	P1		17.4.2023	20.9.2023»;

- f) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.458 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.459:

«US Stati Uniti	US-2.459	POU, RAT	N, P1		15.9.2023	
		GBM	P1		15.9.2023».	